

Nei termini previsti dal DL. n. 57 del 20 febbraio 2017 "*Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti*" e, più in particolare, dall'art. 6 comma 1,

si precisa che la Banca, nel corso dell'anno 2019, ha esaminato n. 31 proposte di nuovo affidamento/incremento fidi riferibili a società titolari dello specifico attributo.

Le istruttorie che hanno comportato una deroga rispetto ai tempi di delibera previsti dalla normativa interna, che assegna priorità alle richieste di finanziamento avanzate dalle aziende titolari del rating di legalità, sono riferibili a n.5 posizioni per le quali si è registrata:

- la mancata dichiarazione della dotazione del rating da parte della richiedente [n.1 società],
- la necessità di eseguire approfondimenti di natura contabile e commerciale, anche in relazione a specifiche richieste/esigenze pervenute in itinere [n.1 società],
- la rinuncia alla concessione da parte della cliente [n.3 società]

Nel rispetto della tempistica di delibera e pur non disconoscendo la sussistenza di sufficienti condizioni per l'avvio di rapporti fiduciari, l'Istituto ha rinviato ogni decisione di affido in merito alla richiesta avanzata da n. 1 azienda per motivazioni riconducibili a dinamiche di gruppo e a vicende in corso di definizione.

Per ulteriori n.3 posizioni, si è ritenuto di non concedere l'incremento dei dispositivi fiduciari in essere in ottica di gestione prudenziali delle relazioni.